

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 111 del 08/04/2020

Oggetto: Veneto Cave S.r.l., con sede legale in Vai Moscatello, 45 – 46040 Monzambano (MN), C.F. e P.IVA 02178030207.

Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di ghiaia denominata “Valina Sud” nel comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio.

Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR).

Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018).

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 06/03/2019 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Veneto Cave S.r.l. (con sede legale in Vai Moscatello, 45 – 46040 Monzambano (MN), C.F. e P.IVA 02178030207), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016, della L.R. n. 13/2018, della L.R. n. 15/2018, della D.G.R. n. 568/2018), acquisita al protocollo regionale 93987.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale. Ha, inoltre, versato il contributo istruttorio nella misura dell'importo minimo di € 5.000,00.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 15/03/2019 - protocollo 107084, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 14/2019) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 15/03/2019 - protocollo 107205, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ora U.O. VAS VINCA), copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA, con nota n. 198835, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 24/05/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 117/2019 in data 17/05/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: [www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-\(nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-(nuvv/via), progetto n. 14/2019).

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/04/2019. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 163679 in data 24/04/2019 ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.


In data 04/04/2019, presso la sala Toffoli in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione

dell'intervento (come da dichiarazione di Veneto Cave S.r.l. acquisita in data 29/03/2019 al protocollo regionale 127374).

Durante l'iter istruttorio non sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

2. BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La cava denominata "VANTINA SUD" si colloca all'interno del Polo estrattivo di Valeggio Sul Mincio, situato lungo il margine occidentale della provincia di Verona, a confine con la provincia di Mantova in Lombardia, a Sud del Lago di Garda e in sinistra idrografica del fiume Mincio. Il territorio comunale di Valeggio sul Mincio è situato all'estremità sud-orientale delle cerchie moreniche frontali dell'anfiteatro morenico del Garda che si affaccia sulla Pianura Padana. Esso fa quindi parte della piana proglaciale che costituisce l'Alta Pianura Veronese e Mantovana delimitata a sud dalla fascia delle risorgive. L'area di pianura, in cui si inserisce il polo estrattivo di Valeggio, è costituita esclusivamente da depositi fluvio-glaciali che degradano debolmente verso sud e sud-est (2-4‰). L'attività estrattiva nel Polo di Valeggio è regolata a livello comunale del Piano Cave comunale e a livello regionale dal P.R.A.C. che ne recepisce la valenza riconoscendolo quale Comparto Estrattivo ai sensi dell'art. 7 comma 1 delle NTA. Il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava denominata "VANTINA SUD" prevede sostanzialmente l'arretramento del fronte di scavo meridionale della cava estinta denominata "VANTINA", fino a raggiungere un volume netto di scavo pari a 300.000 mc.




Visione d'insieme del "Polo estrattivo" di Valeggio sul Mincio

AL. DECRETO N. 406
STATO AUTORIZZATORIO

Il progetto di coltivazione della cava "VANTINA SUD" costituisce dal punto di vista amministrativo l'apertura di una nuova cava in continuità con la ex cava denominata "VANTINA" dichiarata estinta con provvedimento n. 145 del 29.03.2001 ed interessa, in minima parte, anche una delle sponde della ex cava "SFRIZZERA", anch'essa estinta con provvedimento n. 5128 del 12.11.1996. La possibilità di presentare questa tipologia di istanza è data dai contenuti dell'art. n. 10 comma 5 delle Norme Tecniche Attuative del P.R.A.C. il quale prevede che *"Nei comparti estrattivi, oltre agli ampliamenti di cave in atto, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave estinte, purchè finalizzate ad ottenere una ricomposizione organica e uniforme della morfologia del sito oggetto di intervento, comprensivo della cava estinta."*

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Si tratta, di fatto, della richiesta di apertura e coltivazione della cava da denominarsi "VANTINA SUD", in continuità con la cava ex cava denominata "VANTINA" (ed interessando in minima parte anche una scarpata appartenente alla ex cava estinta "SFRIZZERA"), su una superficie complessiva di 39.280 mq ed una profondità media di scavo di circa -12,8 m dal piano campagna, in sostanziale raccordo con la quota di fondo scavo dell'attuale cava autorizzata. Le modalità di coltivazione sono quelle classiche di questa tipologia di cava e consistono nell'iniziale asporto del cotico vegetale di copertura che verrà accantonato per le successive operazioni di ricomposizione ambientale e successivamente nell'estrazione vera e propria del giacimento per step successivi. Nel caso specifico la ditta ha previsto di sviluppare l'estrazione in tre lotti da estrarsi in successione partendo dalla zona Ovest di intervento e spostandosi progressivamente verso Est.



Planimetria di escavazione



Sezione di coltivazione

Il progetto prevede una serie di interventi che, in estrema sintesi, sono i seguenti:

Approntamento del cantiere

La cava verrà recintata lungo tutto il perimetro dell'intervento di ampliamento, verrà realizzato un arginello in terra lungo il ciglio superiore degli scavi; sarà messa a dimora una siepe arborea arbustiva lungo tutto il margine superiore della scarpata di scavo e verranno realizzati n. 2 piezometri per il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda.

Coltivazione del giacimento in 3 lotti

Come già precedentemente accennato la coltivazione si svilupperà tre lotti successivi, con progressione temporale dal Ovest verso Est e quindi in arretramento contemporaneo delle attuali scarpate di cava esistenti. L'escavazione avverrà per approfondimenti consecutivi su porzioni di superficie aventi fronti di altezza massima paria 4-5 metri ed angolo di inclinazione non superiore a 40°.

Opere di ricomposizione ambientale

La ricomposizione ambientale del sito verrà realizzata quanto più possibile contestualmente alla fase di estrazione e sostanzialmente prevede le seguenti operazioni:

- già in fase di approntamento cantiere verrà messa a dimora una siepe arborea arbustiva della lunghezza complessiva di circa 370 m, lungo il margine superiore delle scarpate di scavo;
- innalzamento del fondo scavo di circa 1,5 m mediante il riporto di 1 metro di terreno argilloso limoso sabbioso e successivi 20-30 cm costituiti dal terreno agrario. Il volume di materiale necessario per la realizzazione della descritta ricomposizione morfologica cava è pari a circa 44.600 mc, costituiti in parte dal terreno vegetale di scotico presente in cava (circa 12.000 mc), e per la rimanente volumetria da sottoprodotti di cava (limi di lavaggio), terre da scavo e terreno agrario di provenienza esterna;
- riposizionamento del terreno agrario di scopertura laddove è stata conclusa definitivamente l'estrazione dal momento che l'inclinazione ricompositiva a 25° verrà mantenuta già in fase di estrazione;
- opere a verde che comprenderanno: la restituzione del fondo cava ad uso agricolo produttivo con coltivazione biologica su una superficie di circa 26.760 mq, la semina specie erbacee a scopo di rinverdimento e rapido consolidamento del suolo sull'intera superficie delle scarpate pari a 10.470 mq, il riporto di 30 cm di terreno vegetale sulle aree di rispetto pari a circa 5.650 mq ed infine la messa a dimora di essenze arborea-arbustive, da effettuarsi sempre sulle scarpate perimetrali di cava, su di una superficie almeno pari al 20% della superficie complessiva delle medesime.

I principali dati dimensionali del progetto sono i seguenti:

- Superficie di scavo in coltivazione (comprese le aree di rispetto): 39.280 mq
- Superficie di scavo effettivo: 33.370 mq (dei quali 23.870 di utilizzo di nuovo suolo agricolo)
- Totale volume di scavo (lordo): 312.000 mc
- Totale volume materiale utile: 300.000 mc

La ditta ha previsto una durata dei lavori di coltivazione pari a 7 anni, temporalità che si compone di 6 anni previsti per il completamento dei lavori di estrazione e di 1 anno supplementare per concludere i lavori di ricomposizione ambientale.

3. DESCRIZIONE DELLO SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 3.1 quadro di riferimento programmatico;
- 3.2 quadro di riferimento progettuale;
- 3.3 quadro di riferimento ambientale.

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel quadro programmatico il proponente analizza le relazioni e la compatibilità dell'opera in progetto con strategie ed obiettivi di piani e programmi di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale riferiti ai settori: trasporti, socio-economico, pianificazione territoriale ed urbanistica e tutela del paesaggio.

L'area di cava richiesta in ampliamento ricade all'interno del **Piano d'Area Garda Baldo**, adottato con D.G.R. n. 827 del 15.03.2010.

Per l'intero ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio, al quale appartiene anche la cava in argomento, la cartografia del Piano d' Area prevede le seguenti attribuzioni:

- Sistema delle fragilità: "zona soggette ad allagamento";
- Sistema delle valenze storico-cultura: "ambito rurale conoide del Mincio";
- Sistema ambientale: "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale";
- Sistema floro-faunistico: nessuna zonizzazione.

Inoltre, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area, relativamente alla zonizzazione "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale", prevedono che *"E' vietata l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area"*.

La norma del Piano d'Area, pertanto, avrebbe potuto costituire elemento di conflitto con le previsioni del P.R.A.C. per l'ambito estrattivo di Valeggio.

Per superare ciò, nelle N.T.A. del vigente P.R.A.C. è stato inserito l'art. 10 comma 6 che stabilisce espressamente che *"Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' le presenti norme tecniche attuative modificano le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo limitatamente all'area a sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio, già sede di numerose attività estrattive."*

Conseguentemente, l'intervento di ampliamento richiesto, per gli effetti dell'art. 10 comma 6 delle N.T.A. del P.R.A.C. vigente, è conforme alle previsioni del Piano d' Area Garda Baldo.

Con riferimento alle cartografie del **Piano Regionale per le Attività di Cava**, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20 marzo 2018, l'area di intervento è individuata come Comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio; nella Tavola 5.3.2 si inserisce nell' Ambito estrattivo ghiaia. L'intervento richiesto risulta in linea con le previsioni normative del P.R.A.C. medesimo.

Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004. L'area ricade in "Aree tutelate per legge" in base all'art. 142" lett. g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;* (superficie boscata di circa 3.600 mq relativa al rimboschimento eseguito sulle scarpate dell'ex cava Vantina). Per quanto riguarda gli art. 136 "aree di notevole interesse pubblico" e 136 e 143 "Aree di pianificazione paesaggistica" non sono riscontrati vincoli.

Dal quadro di riferimento programmatico emerge, con riferimento al **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (1991)**, che l'intervento ricade parzialmente all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi (**Tavola 1**), quindi soggetta alle prescrizioni e vincoli contenuti nell'articolo 12 delle N.d.A del PTRC.

Nella **Tavola 2** l'area di intervento non risulta inserita all'interno di Aree naturali protette, nè in nessun particolare contesto o ambito ambientale e paesaggistico,

Per quanto riguarda la **Tavola 3** "Integrità del territorio agricolo" l'area di cava rientra all'interno di Ambiti con buona integrità. La **Tavola 4** (Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico) posiziona l'area di cava ad ovest della SR 249 Gardesana, individuata quale itinerario di valore storico e storico-ambientale (art.26). Per tali ambiti il piano fornisce le direttive da osservare nella redazione degli "strumenti subordinati" al fine di "governarli". Non ne deriva pertanto alcun divieto all'ampliamento della cava in esame, posta ad ogni buon conto all'esterno di tale ambito.

Per quanto riguarda la Tavola n. 8 del PTRC "Articolazione del piano", l'intervento ricade all'interno degli "ambiti di pianificazione per piani di area di terzo intervento" e "Ambiti di pianificazione di livello regionale dei valori paesaggistici ed ambientali". Per tali ambiti il Piano fornisce esclusivamente le direttive da osservare nella redazione degli "strumenti subordinati" al fine di "governarli". Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Le altre tavole (**Tavole 5, 6, 7 e 10**) non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 406 del 27 APR. 2020

Nel **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato (2009)**, l'area di cava e del suo ampliamento ricadono nel Piano d'Area Garda Baldo.

La **Tavola 1a** (Uso del suolo-Terra) inquadra il sito come area agropolitana e parte in area ad elevata utilizzazione agricola.

La **Tavola 1b** (Uso del suolo - Acqua) segnala l'appartenenza del suddetto sito all'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi.

La **Tavola 02** (Biodiversità) evidenzia che il sito ricade in area con diversità dello spazio agrario medio bassa.

Nella **Tavola 03** (Energia e ambiente) l'area in esame è classificata come tessuto urbanizzato in un'area con inquinamento tra quelle a basso inquinamento da NOx compreso tra 10 e 20 µg/m³.

Le restanti tavole non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato** con DCP n. 236 del 03.03.2015, evidenzia la non appartenenza all'area in esame a zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o archeologico (**Tavola 1b**).

Rispetto ai tematismi individuati dalla "Carta della Fragilità" (**Tavola 2b**) l'area in esame ricade all'interno della "Fragilità ambientale: fascia di ricarica degli acquiferi (artt. 21-22-24-40 e 41) ed in cava attiva" (artt. 21-22 e 29). *I comuni dovranno utilizzare le cave esistenti nell'alta pianura come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi. Art. 24 b).*

Nella **Tavola 3b** "Sistema ambientale" l'ambito di studio ricade in "cava da recuperare" (artt. 21-22 e 29). *I comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004, individuano le aree delle cave attive ed estinte e prevedono norme atte e a regolare la ricomposizione ambientale delle cave dismesse, salvaguardare l'ambiente agrario e urbanizzato circostante, pianificare, in relazione alla situazione dei luoghi e dei flussi di traffico generati dall'attività una viabilità a servizio degli impianti di cava, indicativamente individuati con capacità estrattiva superiore al milione di metri cubi, se del caso, non interferente con quella esistente all'interno dei nuclei abitati.*

Per quanto riguarda il sistema insediativo-infrastrutturale l'area di intervento non riporta alcuna indicazione (**Tavola 4b**); è, quindi da escludere qualsiasi interferenza con queste infrastrutture.

Rispetto ai tematismi individuati dalla "Carta Sistema del Paesaggio" (**Tavola 5b**), il sito in esame appartiene all'ambito agrario del frutteto (artt. 94-95 e 96).

Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Nel **Piano di Assetto del Territorio** del Comune di Valeggio sul Mincio, nella **Tavola 1** "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" l'area oggetto di intervento rientra nell'area del Piano cave comunale (art. 2.10.2), *che definisce l'ambito in cui promuovere l'attività estrattiva. Tale strumento è stato approvato con D.C.C. n. 95 del 1985 e successivamente con delibera C.C. n. 06 del 31.01.1997. All'interno di tale ambito si applicano le disposizioni previste dal piano non in contrasto con la vigente normativa regionale in materia.* L'area di cava non risulta interessata da alcun vincolo.

La **Tavola 2** delle Invarianti non evidenzia aspetti specifici; la **Tavola 3** della Fragilità, individua l'area come idonea (art. 2.24) nella parte attualmente a piano campagna e idonea a condizione (art. 2.24) nelle scarpate esistenti, per la presenza dell'attività estrattiva. *Nelle aree idonee gli interventi sono soggetti alle norme generali di tutela dal rischio geologico-idraulico. Nelle aree idonee sotto condizione gli interventi possono essere autorizzati sulla base di puntuali indagini di approfondimento specifico, valutate dal Comune, finalizzate a definire la fattibilità dell'opera, le modalità esecutive per la realizzazione e per la sicurezza dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. In particolare:*

- *per le aree di cava attiva l'edificabilità è limitata da specifiche norme di settore; per le aree di cava dismesse le condizioni geologiche di fattibilità edificatoria e infrastrutturale dovranno essere verificate in funzione delle condizioni di stabilità del fondo e delle pareti con particolare riguardo ai terreni o materiali utilizzati per la ricomposizione ambientale;*
- *per le aree di cava attiva, abbandonata o dimessa l'edificabilità è limitata da specifiche norme di settore.*

nella **Tavola 4** "Trasformabilità" l'area in esame ricade nell'ATO 3 "pianura" (art. 3.5) del Comune di Valeggio sul Mincio. *Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro agli A.T.O., conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S., così come disciplinato all'art. 6.5 - Norme di Flessibilità -, delle NTA.*

Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Dalla consultazione degli elaborati facenti parte del **Piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio** (D.C.C. n. 13/2017, 2° PI), emerge che nella **Tavola 1e** – zonizzazione intero territorio l'area di progetto ricade in "Ambito Piano Cave Comunale" (art. 68). *Trattasi dell'ambito individuato per consentire la coltivazione di cave o miniere nel rispetto totale dei progetti approvati dagli Organi competenti. Sono consentiti impianti di lavorazione dei materiali inerti, lapidei e litoidi, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 44/82. Nelle zone soggette a "Programmi complessi per le "zone cave", saranno consentite le specifiche sistemazioni e utilizzi del suolo, degli spazi e degli edifici ivi indicati, previa predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi di Recupero che potranno prevedere anche modifiche fondiari, con prevalente recupero in loco del materiale necessario a riconfigurare il terreno da destinare all'attività agricola o alle attività ammesse dal PAT e dal PI. Tali piani attuativi dovranno prevedere la rimozione degli impianti di lavorazione, se presenti, non più funzionali alle cave estinte e/o dismesse. Ai fini della stessa legge, tale ambito è classificato come zona "E" e assoggettato alla normativa specifica.* L'area di cava è in parte interessata dalla "Fascia di rispetto relativa alla distanza minima tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate".

Il sito di cava non interferisce con nessuno degli elementi e dei vincoli individuati nella tavola 1; gli altri elaborati del piano non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Il **Piano Tutela delle Acque** è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 e con successiva DGR 360 del 22/03/2017 "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto" (art. 121 D.Lgs. 152/2006), la Regione Veneto ha approvato l'aggiunta di un comma all'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, regolamentando alcuni rilevanti aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari. Le tavole del piano rilevano che l'area ricade in area a elevata vulnerabilità intrinseca della falda freatica (Tavola 2.2). L'area non è interessata da opere di captazione pubbliche destinate al consumo umano e nella Tavola 2.3 rientra tra le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Il progetto in esame, non essendo previsto alcun utilizzo e trattamento delle acque, e pertanto alcuno smaltimento, risulta compatibile con quanto previsto dal PTA.

Il territorio comunale di Valeggio sul Mincio ricade nel Bacino Nazionale del fiume Adige; dall'analisi della cartografia del **Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige**, emerge che l'area di progetto non ricade né in area a pericolosità idraulica, né in area a rischio idraulico.

Dalla consultazione della cartografia del **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni** si ricava che il sito non presenta alcuna pericolosità o rischio di alluvione.

In relazione al **Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera**, il Comune di Valeggio sul Mincio ricade nell'Agglomerato VR (IT0513 – Pianura e Capoluogo Bassa Pianura), in zona B per tutti gli inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio (CO), il biossido di zolfo (SO₂), il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo (Pb), il cadmio (Cd), l'arsenico (As) e il nichel (Ni).

Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019 La Regione e le Province del Veneto sono pervenute all'adozione delle rispettive proposte di Piano faunistico-venatorio per il periodo 2014-2019. Detti Piani faunistico-venatori propongono elementi di pianificazione territoriale, di programmazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione ambientale e della fauna sulla base di obiettivi strategici ambientali e gestionali condivisi.

Dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, si riscontra che sebbene in Comune di Verona vi siano Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), Oasi, Parchi Regionali, Riserve naturali o Foreste demaniali Regionali l'area di progetto e i suoi dintorni non sono presenti tali aree.

L'area di progetto è esterna a siti della **Rete Natura 2000**; quelli più vicini sono:


- il S.I.C./Z.P.S. IT3210008 "Fontanili di Povegliano", posto a circa 11 km;
- il S.I.C. 20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello", posto a circa 9 km.

Il proponente ha predisposto una specifica **Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'Incidenza Ambientale** ai sensi della DGRV 1400/17, con relativa relazione tecnica dimostrante, in relazione al progetto, l'assenza di effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000.

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

AL. DECRETO N. 406 del 27 APR. 2020

Come già ribadito in precedenza l'intervento richiesto riguarda la coltivazione in prosecuzione della della ex cava denominata "VANTINA" dichiarata estinta con provvedimento n. 145 del 29.03.2001 ed interessa, in minima parte, anche una delle sponde della ex cava "SFRIZZERA", anch'essa estinta con provvedimento n. 5128 del 12.11.1996.



La superficie di ampliamento richiesta è pari a circa 39.280 mq che rappresenta non solo la reale superficie di nuovo scavo ma tiene in considerazione anche l'area occupata dalle aree di rispetto da terzi e da strade esistenti. La superficie reale di estrazione è pari a circa 33.370 mq dei quali 23.870 mq riguardano la superficie di nuovo terreno agricolo interessato dall'attività estrattiva. All'interno dell'area di coltivazione esiste anche una porzione di canaletta consortile, gestita dal Consorzio di Bonifica Acque Veronesi, con il quale è in corso l'iter per l'acquisizione del titolo di disponibilità. L'accesso al fondo avverrà inizialmente attraverso l'attuale viabilità che conduce al fondo della ex cava "SFRIZZERA", il cui ingresso si diparte dalla strada vicinale dei "Turchetti", che verrà prolungata fino a raggiungere la scarpata occidentale del lotto n. 1 dal quale partiranno gli scavi. Per quanto riguarda i mezzi in uscita, dal momento che la ditta intende vendere circa la metà del materiale scavato a franco cava e la rimanente metà portarla in lavorazione presso gli impianti situati all'interno della cava "PEZZETTE 2" a Sommacampagna, percorreranno a ritroso la medesima pista, poi una volta reimboccata la strada dei "Turchetti" la percorreranno in direzione Sud per circa 450 metri. Da qui si innesteranno nella strada vicinale "Corte Teresa" e, proseguendo verso Ovest per circa 700 metri svolteranno nella S.P. n. 27 via Galileo Ferraris che seguiranno per poco meno di 1 Km. Successivamente, all'incrocio con la strada Corte Delio/Corte Lodovica a sinistra per 1,5 km fino all'innesto con la S.R. n. 249 che seguiranno per 7,2 Km in direzione Nord a raggiungere la S.P. n. 24 che percorreranno per 8Km verso Est. Raggiunta la rotatoria di Villafranca Nord, imbocheranno via Sommacampagna percorrendola per 3,6 Km verso la rotatoria di Sommacampagna Sud e da qui per via circonvallazione Europa fino a svoltare a destra su Strada Giacomelli dove si trova l'ingresso della cava "PEZZETTE 2" esercita dalla medesima ditta e sede degli impianti. La ditta ha altresì chiesto che tali impianti di lavorazione costituiscano pertinenza di cavà ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 13/2018.



Indicazione del percorso dei mezzi di trasporto del materiale utile agli impianti di lavorazione

La modalità di coltivazione prevede prima di procedere con alcune opere preparatorie, descritte in precedenza, quali la recinzione dell'area della cava e, successivamente, la piantumazione di una siepe arboreo arbustiva sul margine superiore del ciglio di scavo nonché la messa in opera di n. 2 piezometri di monitoraggio idrochimico ed idrodinamico per il controllo delle acque di falda nonché l'adeguamento della viabilità di accesso all'area di intervento dall'innesto con la strada vicinale dei "Turchetti". In merito alla realizzazione dei piezometri, è intenzione della ditta effettuare controlli semestrali nel corso dei primi tre anni di coltivazione e successivamente annuali fino al termine dell'attività. A questo punto verrà iniziata la vera e propria attività di coltivazione che prevede l'estrazione in successione di tre lotti partendo dal limite Ovest di cava e spostandosi in direzione Est in arretramento delle due scarpate appartenenti alle ex cave estinte "VANTINA" e "SFRIZZERA". Il sopra suolo è prevalentemente interessato dalla coltivazione di ortaggi, in parte minoritaria a frutteto mentre nella zona adiacente al ciglio delle scarpate si nota un filare arboreo di *Morus nigra*. Nell'area insistono diverse canalette irrigue ormai in disuso. Le formazioni forestali presenti nelle scarpate vengono lasciate alla libera evoluzione di specie pioniere come robinia e rovi. E' altresì esistente un'area boscata lungo la scarpata esposta a Nord della ex cava "VANTINA" rappresentata da una sorta di riforestazione che si estende per una superficie di circa 3.500mq. La metodologia estrattiva dei tre lotti è la medesima ossia la ditta, dopo aver provveduto all'asporto del cotico vegetale (terreno superficiale) che verrà accantonato sul fondo della cava esistente in attesa di essere riutilizzato nella ricomposizione finale o collocato direttamente sulle sponde definitive già nel corso dei lavori di estrazione, procederà per splateamenti successivi su superfici di dimensione variabile il cui fronte avrà altezza di circa 4-5 metri ed inclinazione non superiore a 40°. Le scarpate di fine scavo saranno mantenute con inclinazione di 25° già in fase di scavo.




Figura 43 - Metodologia di scavo adottata

Il lotto iniziale, che come già detto, prevede l'arretramento dell'attuale scarpata esistente in direzione Est e raggiungimento della quota finale di estrazione per abbassamenti successivi, occuperà una superficie di 13.030 mq e consentirà l'estrazione di un volume di materiale utile ghiaioso utile pari a circa 100.000 mc ed un asporto di cotico vegetale pari a 4.000 mc. Il secondo lotto, con il quale l'estrazione si sposterà in ulteriormente verso Est, interesserà una superficie di 13.120 mq e permetterà di estrarre ulteriori 100.000 mc di materiale utile commerciabile ed asportare circa 4.000 mc di terreno vegetale di copertura. Il terzo ed ultimo lotto, in analogia sostanziale con il secondo, avrà una superficie pari a 13.120 mq e completerà l'escavazione dei residuali 100.000 mc di materiale ghiaioso e l'asporto dei finali 4.000 mc di terreno vegetale da impiegare nella ricomposizione ambientale. Complessivamente quindi verranno movimentati circa 312.000 mc di materiale dei quali 300.000 mc rappresentano la volumetria di materiale utile totale estraibile secondo il progetto presentato. Come già precisato in precedenza, nel corso delle varie fasi di estrazione, i fronti di avanzamento avranno una inclinazione non superiore a 40° sull'orizzontale, dato derivante non solo da previsioni normative ma anche dal calcolo di stabilità condotto sulla scorta della tipologia del materiale presente e del suo grado di coesione. Non sono e non saranno presenti in cava impianti di lavorazione del materiale estratto: la ditta infatti intende commercializzare circa la metà del materiale utile escavato a franco cava e l'altra metà trasportarlo, secondo il percorso indicato in precedenza presso gli impianti di lavorazione siti in cava "PEZZETTE 2" in Sommacampagna (esercita dalla ditta stessa). La durata dei lavori di coltivazione stimata dalla ditta è di 7 anni complessivamente dei quali 6 anni verranno impiegati per estrarre il giacimento ghiaioso e l'ultimo anno per terminare le residuali opere ricompositive rispetto a quanto già realizzato contestualmente alla fase estrattiva. La ditta non prevede l'installazione di impianti per il lavaggio delle ruote in quanto le piste di accesso sono realizzate direttamente sul substrato ghiaioso. Il materiale di scotico e il materiale di riporto destinato alla ricomposizione morfologica (terre e rocce da scavo e limi di lavaggio) ove non reimpiegabile direttamente nelle opere di ricomposizione ambientale eseguite contestualmente ai lavori di coltivazione, verrà depositato in cumuli sul fondo della cava. I sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del materiale effettuata negli impianti della ditta Me.Ma.P. s.r.l. siti presso la cava "PEZZETTE 2" verranno conferiti in cava utilizzando i viaggi a vuoto dei mezzi di trasporto. Non si prevedono cumuli alla quota del piano campagna attuale ed in generale non si prevedono depositi in cava del materiale utile in quanto si cercherà a procedere al carico diretto del materiale scavato sui mezzi di trasporto, direttamente dal fronte di escavazione.



Planimetria lotti di estrazione ed indicazione della viabilità di accesso alla cava



Sezione tipo di coltivazione

LOTTO DI COLTIVAZIONE	SUPERFICIE	VOLUME SCAVO LORDO	VOLUME MAT. SCOTICO	VOLUME MAT. UTILE
1	13.030 mq	104.000 mc	4.000 mc	100.000 mc
2	13.120 mq	104.000 mc	4.000 mc	100.000 mc
3	13.130 mq	104.000 mc	4.000 mc	100.000 mc

TOTALE VOLUME DI SCAVO: 312.000 mc

TOTALE VOLUME MATERIALE UTILE: 300.000 mc

Per quanto riguarda la sistemazione ambientale prevista, in ragione della tipologia di coltivazione delle cave di ghiaia, non è possibile una ricomposizione che riporti l'area alle condizioni morfologiche preesistenti se non con l'apporto dall'esterno di un volume di materiale idoneo pari al volume di materiale asportato. La sistemazione ambientale dell'area richiesta in ampliamento si propone quindi di restituire all'uso agricolo la superficie di coltivazione, raccordando la ricomposizione morfologica del sito in esame a quella delle cave estinte delle quali costituisce di fatto una continuità. Vista la metodologia di coltivazione prescelta ossia per lotti funzionali definitivi ed indipendenti, i lavori di ricomposizione ambientale saranno contestuali a quelli di escavazione e quindi, con il procedere dell'estrazione di un lotto sarà possibile progredire con la ricomposizione ambientale del lotto precedentemente esaurito dal punto di vista giacimentologico. In definitiva, il progetto di sistemazione proposto dalla ditta mira al reinserimento dell'area nel contesto paesaggistico/ambientale della zona nonché nell'ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio e la tipologia di ripristino, soprattutto in termini morfologici, sarà quella prevista dal Piano cave comunale.

Le fasi di sistemazione ambientale saranno, come nel caso dell'estrazione, comuni a ciascuno dei lotti previsti. Una fase è quella relativa al ridistendimento dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del materiale ghiaioso (limi di lavaggio), da acquisire dall'esterno, sul fondo cava per uno spessore di 1 metro. Successivamente la ditta provvederà al ridistendimento del cotico vegetale per uno spessore non inferiore a 50 cm sul fondo cava, così da poter poi attuare e rendere efficace la funzione agricola sui 26.760 mq pianeggianti, e per uno spessore di circa 30 cm sulle scarpate, al fine di favorire il rinverdimento e parziale messa a dimora di piante sui 10.470 mq inclinati ed i 4.410 mq delle aree di rispetto. Tutto ciò compatibilmente con il mantenimento delle aree di manovra e carico mezzi nonché delle piste di accesso all'area di coltivazione. Complessivamente, la ditta ha calcolato in 44.600 mc il volume di materiale necessario alla realizzazione delle opere ricompositive progettate. Tale volumetria è costituita dal materiale di scotico vegetale superficiale (12.000 mc) già presente in cava, in parte dai sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di materiale ghiaioso nonché terre da scavo da apportare dall'esterno e rispondenti ai criteri di utilizzo nelle attività estrattive (rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). Il materiale terroso asportato in fase di escavazione, verrà accumulato direttamente sulle aree di rispetto della cava e, ove non possibile sul fondo della medesima mentre il materiale utile non verrà accumulato ma caricato direttamente sui mezzi di trasporto e venduto direttamente tal quale o trasportato, come già più volte ribadito, presso gli impianti di lavorazione situati a Sommacampagna. Al termine della risagomatura finale dell'area, le superfici ricomposte verranno destinate all'agricoltura, secondo i protocolli delle colture biologiche, per quanto riguarda la parte pianeggiante o sub pianeggiante mentre per quanto riguarda le superfici inclinate (scarpate) e le aree di rispetto verranno rinverdate. L'inerbimento rispetterà le buone regole agronomiche che

prevedono di seminare su un buono substrato terreno sementi di qualità, scegliendo correttamente l'epoca della semina, le sue modalità ed eseguendo con tempestività le operazioni che dovessero rendersi necessarie ed interesserà una superficie di circa 14.880 mq (scarpate e aree di rispetto). La semente utilizzata è un miscuglio per prati polifiti contenete sia graminacee sia leguminose, specie erbacee ecologicamente idonee alle condizioni stazionali. Il quantitativo di miscuglio impiegati è di circa 50-60 Kg/ha, acquistato presso centri di produzione che ne certifichino qualità e purezza ed indicativamente sarà composto dalle seguenti specie erbacee con relativa percentuale indicativa di composizione: 33% Festuca rubra, 15% Lolium perenne, 10 % Festuca arundinacea, 10% Dactylis glomerata, 5% Festuca ovina, 4% Festuca pratense, 6% Poa pratensis, 2% Phleum pratense, 1% Bromus condensatus, 4% Agrostis tenuis, 3% Trifolium pratense, 3% Trifolium repens, 3% Lotus corniculatus, 2% Medicago riguldida. Il post seminazione prevede il controllo dell'attecchimento delle essenze erbacee ed interventi legati ad eventuali fenomeni di eluviamiento o erosione sulle scarpate e/o rimozione di eventuale pietre affioranti a seguito di assestamento del terreno vegetale. Il primo anno successivo alla semina si provvederà ad uno sfalcio al fine di favorire l'accrescimento e ricaccio papulare. Eventuali concimazioni di fondo e/o irrigazioni di soccorso verranno stabilite poi in accordo con la Direzione lavori. La superficie delle scarpate sarà inoltre oggetto di messa a dimora di specie arboreo - arbustive. A norma di legge, la ditta è tenuta a piantumare le scarpate di cava per almeno il 20% della loro superficie complessiva: nel caso specifico, occupando le scarpate una superficie di circa 10.470 mq, la superficie oggetto di piantumazione risulterebbe pari a circa 2.100 mq. Essendo però attualmente presente sulla scarpata meridionale della ex cava "VANTINA una macchia boscata di estensione pari a 3.600 mq, la ditta ha previsto di ricostituire una eguale superficie di competenza di essenze arboreo-arbustive, secondo lo schema della macchia seriale ossia un impianto misto composto per metà da esemplari arborei e per l'altra metà da esemplari arbustivi. Il modulo così creato, quale unità elementare viene poi replicata sulla superficie da rimboscire. Ogni modulo avrà una superficie di circa 350 mq ed essendo prevista una densità di impianto di circa 2.400 esemplari/ha la ditta provvederà a mettere a dimora complessivamente andranno piantumate quasi 865 esemplari. La scelta delle specie da mettere a dimora è ricaduta su quelle che costituiscono normalmente i tradizionali boschi planiziali e la loro disposizione all'interno del modulo seriale dovrà essere studiata in modo tale da non avere eccessiva competizione tra esemplari adiacenti. Tra le specie arboree verranno Ulmus minor, Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus oxycarpa, Pyrus pyraeaster, Tilia cordata, Alnus glutinosa mentre tra gli arbusti la Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Frangula alnus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Corylus avellana, Cornus mas, Rosa canina. L'elenco di specie è indicativo e verrà concordato in fase d'impianto unitamente alla Direzione lavori sulla base del materiale vivaistico a disposizione. Saranno utilizzate piantine giovani, di età pari a 2 o 3 anni in quanto presentano maggiore reattività post-impianto e percentuali di sopravvivenza superiori rispetto a quanto manifestato da piante più vecchie. Per quanto riguarda la biodiversità e la provenienza del materiale vivaistico impiegato, la ditta prevede, per quanto possibile, l'impiego di piantine di provenienza locale (Veneto o al massimo altre regioni del bacino padano) sicura e documentabile. L'impianto verrà eseguito con pane di terra, tutore e disco pacciamante. Al fine di evitare danneggiamenti da parte di animali selvatici, le piantine verranno protette con shelters. Le aree boscate di neoformazione verranno poi sottoposte a cure colturali per i due anni successivi all'impianto consistenti nel controllo di concorrenza di piante infestanti, rimpiazzo delle fallanze, eventuale irrigazione di soccorso, eventuali sfalci per il racaccio papulare, rimozione degli shelters etc. Il costo per la realizzazione delle opere ricompositive descritte è stato stimato dalla ditta in € 100.000,00.


AL DECRETO N. **406** del **27 APR. 2020**

Legenda

Area Verde
 - Verde pubblico
 - Verde privato
 - Verde verde
 - Verde a verde
 - Verde a verde
 - Verde a verde
 - Verde a verde

Area Edificata
 - Edificata
 - Edificata
 - Edificata
 - Edificata
 - Edificata

Area a Verde Verde
 - Verde verde
 - Verde verde
 - Verde verde
 - Verde verde



IBHETO CAVE S.R.L.



PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA DI CASBA E CAVA VANTURA DUO PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE VALENTINO D'ALMIGNO

PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE 16

IBHETO CAVE S.R.L.
 Via ...
 Tel. ...
 Email ...

Planimetria ricomposizione finale di cava



Sezioni esplicative della ricomposizione ambientale

Secondo il crono programma elaborato dalla ditta richiedente, il piano di ricomposizione si svilupperà contestualmente ai lavori di estrazione, sulle aree di volta in volta giacimentologicamente esaurite trovando completamente al termine del settimo anno di autorizzazione. Più in dettaglio, la ricomposizione ambientale del lotto n. 1 inizierà contestualmente alla fase estrattiva e si protrarrà fino al terzo anno, all'inizio del 4° anno di coltivazione inizierà la ricomposizione del lotto n. 2, sempre contestualmente agli scavi, e proseguirà fino al 5° anno nel quale inizierà la ricomposizione del lotto n. 3, anch'essa contemporanea all'estrazione del lotto medesimo e proseguirà fino al 7° anno che rappresenterà anche il momento di completamento ricompositivo dei lotti 1 e 2 giungendo così alla completa sistemazione dell'area di intervento

CAVA VANTINA SUD							
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO
Approntamento cantiere	X						
Coltivazione LOTTO 1	X	X	X				
Coltivazione LOTTO 2			X	X	X		
Coltivazione LOTTO 3				X	X	X	
Ricomposizione LOTTO 1		X	X				X
Ricomposizione LOTTO 2				X	X		X
Ricomposizione LOTTO 3					X	X	X

Cronoprogramma dei lavori di coltivazione

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Le componenti ambientali considerate per la valutazione sono:

- atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo e sottosuolo;
- paesaggio;
- rumore;
- viabilità;
- biosfera.

Atmosfera

Fase di coltivazione

Durante la fase di coltivazione, le potenziali interferenze indotte dalla coltivazione della cava sono principalmente dovute:

- emissione di gas combust dai mezzi meccanici deputati all'allestimento del cantiere, alle operazioni di scavo del materiale ghiaioso e al trasporto dei materiali;
- emissione di polveri dovute alle operazioni di scavo ed in generale alla movimentazione di terra e suolo. Per quanto riguarda le emissioni di gas combust, lo studio ha evidenziato modesti livelli di incremento di emissione, inferiori al punto percentuale con riferimento ai valori stimati dall'inventario INEMAR (Regione del Veneto) per il Comune di Valeggio sul Mincio.

Relativamente alle polveri, la relazione ha verificato la sostenibilità ambientale dell'intervento di coltivazione della cava "Vantina Sud" nei confronti dei ricettori sensibili (abitazioni) più prossimo all'area di cava. Dal confronto emerge una compatibilità delle emissioni derivanti delle attività svolte nei cantieri di cava, considerando, ad ogni buon conto, una abbattimento del 90% delle emissioni a seguito delle azioni di bagnatura delle viabilità sterrata di cantiere.

Durante la fase di coltivazione gli interventi previsti determineranno un temporaneo incremento di emissioni di polveri e sostanze inquinanti solo in corrispondenza dell'area direttamente interessata dall'attività di cava, con ripristino delle condizioni ambientali al termine della coltivazione.

Le emissioni orarie ottenute, opportunamente mitigate, risultano del tutto compatibili con un quadro di impatto non significativo nei confronti delle emissioni in atmosfera.

Fase di ricomposizione

Durante la fase di ricomposizione le principali fonti di emissioni in atmosfera sono le seguenti:

- emissioni di polveri di inerti dall'attività di riporto del materiale di scarto e associato per la formazione del piano di ripristino finale;
- emissione di gas combust dalle macchine adibite al movimento terra.

Durante le operazioni di ripristino le attività previste sono essenzialmente quelle di movimento terra. Nell'ambito di tali attività i mezzi impiegati risultano un numero relativamente minore rispetto alla fase di coltivazione e vengono impegnati in operazioni di basso impatto ambientale per quanto concerne l'interferenza dovuta all'emissione di polveri e gas combustibili.

In considerazione del numero di mezzi impiegati e della tipologia di attività, la quale non varia in intensità rispetto a quella che si svolgerà nel cantiere estrattivo, l'interferenza è stata considerata di livello secondario.

Come per la fase di coltivazione, in relazione alla morfologia dell'area di cava, le interferenze nei confronti della qualità dell'aria con riferimento ai possibili recettori individuati, possono essere considerate non significative e del tutto reversibili al termine dei lavori di coltivazione, ancorché limitate allo stesso ambito di cava.

Mitigazioni

La produzione di polveri derivante dalle attività di escavo e di movimentazione dei materiali inerti dovrà essere abbattuta utilizzando tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali per minimizzarne la produzione stessa e l'eventuale dispersione.

Il proponente prevede pertanto i seguenti interventi di mitigazione:

- in caso di condizioni ambientali predisponenti (terreni particolarmente asciutti, venti intensi) si dovrà procedere con la bagnatura con autobotte dei materiali ghiaiosi di scavo da movimentare, dei piazzali e delle piste di accesso;
- l'emissione di gas combustibili nell'aria dovrà essere mitigata utilizzando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per minimizzarne la produzione. In particolare si indicano le seguenti raccomandazioni:
 - verifica periodica del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento dei gas di scarico delle macchine operanti in cantiere;
 - prevedere l'utilizzo di carburanti eco-compatibili (a basso tenore di zolfo) per quanto riguarda l'alimentazione dei mezzi operativi di cantiere.

Ambiente idrico (acque superficiali)

Fase di coltivazione

Durante la fase di coltivazione l'interferenza potenziale individuata a carico dell'ambiente idrico superficiale riguarda la possibilità di rilascio di inquinanti sui sistemi idrici a seguito del transito degli automezzi pesanti lungo la viabilità a fondo sterrato.

Gli interventi di scavo e movimento terra non prevedono l'interessamento di corsi d'acqua o canali irrigui principali in quanto non presenti nell'ambito di cava di progetto; il canale irriguo principale più prossimo alla cava (canale Alto Agro Veronese) scorre lungo la SR249, a circa 100 m di distanza.

La coltivazione di cava non comporta, pertanto, possibili variazioni al regime idraulico dei corsi d'acqua o, più in generale, nei confronti della sicurezza idraulica dell'ambito locale e territoriale; non si prevedono, inoltre, scarichi diretti su corpi idrici.

Come unica interferenza potenziale, nei confronti della componente acque superficiali, viene resa in considerazione l'alterazione della qualità delle acque a seguito della sedimentazione di polveri nel sistema idrico superficiale, con particolare riferimento ai canali irrigui secondari presenti all'interno dell'area agricola compresa nell'ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio.

Il transito di automezzi interesserà la viabilità di cantiere a fondo sterrato; ciò comporterà, in concomitanza di condizioni predisponenti (terreni particolarmente asciutti) la possibilità di generare polveri in grado di sedimentare sulla rete in prossimità dell'accesso del cantiere estrattivo.

Trattasi pertanto di fenomeni del tutto residuali e di bassa probabilità di accadimento, ad ogni modo del tutto reversibili.

Fase di ricomposizione

Durante la fase di ricomposizione ambientale non si segnala la possibilità di attivare o introdurre possibili interferenze nei confronti della rete idrica superficiale, in quanto le operazioni non coinvolgeranno direttamente o indirettamente i corpi idrici. L'impatto è pertanto giudicato nullo.

Mitigazioni

Attuazione di misure, soprattutto nei periodi di clima particolarmente secco, quali la bagnatura con autobotte dei piazzali e delle strade sterrate di cantiere, ridurrà notevolmente l'emissione di polveri diffuse provocate dal movimento e dal transito dei mezzi di cava e di trasporto.

AL DECRETO n. 406 del 27 APR. 2020**Ambiente idrico (acque sotterranee)***Fase di coltivazione*

Durante la fase di coltivazione si assisterà:

- all'escavazione di terreni, con ribassamento del piano di campagna fino al raggiungimento della quota di progetto, posta, ad ogni modo a +2,0 m al di sopra del limite massimo di innalzamento della falda;
- all'utilizzo di mezzi e macchine operatrici per le operazioni di movimento terra.

Il proponente ritiene che non si possano prefigurare interferenze delle azioni di progetto con il regime idrico sotterraneo dal momento che la profondità di scavo prevista garantirà il mantenimento al di sopra della superficie freatica di un franco di almeno 3,5 m; le azioni di progetto in grado di interferire con la componente ambientale in analisi sono le seguenti:

- modifica della vulnerabilità della falda;
- alterazione della qualità delle acque a seguito di eventi accidentali (possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti dai mezzi operativi).

L'utilizzo di macchine operatrici e mezzi pesanti all'interno del cantiere può comportare il verificarsi di emergenze in caso di incidente o guasti (es. guasto di un macchinario utile alle attività estrattive oppure incidente di automezzi con sversamento di sostanze liquide).

Fase di ricomposizione

Durante la fase di ricomposizione ambientale si assisterà al riporto di terreno vegetale e dei limi di lavaggio; lo strato più superficiale del materiale riportato, sarà caratterizzato da prevalente componente argilloso limosa. Tali operazioni consentiranno di diminuire il grado di vulnerabilità della falda risultante dalla precedente fase di coltivazione di cava, in quanto si andrà a diminuire la possibilità di contatto (percolazione) di inquinanti con la falda sottostante.

L'utilizzo di macchine operatrici e mezzi pesanti all'interno del cantiere può comportare il verificarsi di emergenze in caso di incidente o guasti (es. guasto di un macchinario utile alle attività estrattive oppure incidente di automezzi con sversamento di sostanze liquide).

Mitigazioni

La probabilità di accadimento di situazioni di emergenze in caso di incidente o guasti di macchine operatrici e mezzi pesanti all'interno del cantiere, può essere ridotta in modo significativo eseguendo le ordinarie manutenzione dei mezzi operativi e regolando i flussi di traffico in entrata ed uscita dal cantiere estrattivo.

Dovranno, ad ogni modo, essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali atti a minimizzare l'eventuale dispersione nel suolo di sostanze inquinanti. A tale proposito, il proponente prevede quanto segue:

- nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari, incidenti tra automezzi e/o sversamenti di sostanze pericolose (oli o carburanti), gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica.

La non corretta gestione dei rifiuti e delle stesse acque meteoriche, durante la fase di cantiere, può causare locali intorbidimenti e la concentrazione di sostanze inquinanti, causa di successivi effetti indesiderati sulla qualità delle acque sottosuperficiali.

Per quanto riguarda la corretta gestione dei rifiuti presenti nel cantiere di cava, il proponente prevede quanto segue:

- evitare la commistione anche temporanea tra tipologia di rifiuto;
- i rifiuti dovranno essere prontamente raccolti, separati e stoccati per tipologia in appositi contenitori opportunamente dimensionati;
- i rifiuti pericolosi di tipo liquido dovranno essere stoccati all'interno di contenitori ermetici, dotati di bacino di raccolta di spanti accidentali;
- la destinazione finale dei rifiuti dovrà seguire preferibilmente il ciclo del recupero presso idonei impianti;
- divieto di incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipologia.

Suolo e sottosuolo*Fase di coltivazione*

La fase di coltivazione prevede le seguenti azioni potenziali su suolo e sottosuolo:

- rischio di inquinamento del sistema suolo-sottosuolo a causa di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti da automezzi;

- asportazione del terreno vegetale e di parte del materiale ghiaioso sottostante (consumo di risorse non rinnovabili).

La cava di progetto ricade all'interno del territorio incluso nel polo estrattivo Valeggio (Piano cave comunale); trattasi pertanto di un ambito già destinato all'attività di cava, per il quale gli strumenti di pianificazione comunale hanno già pre-valutato la sostenibilità degli interventi anche nei confronti della risorsa suolo.

Fase di ricomposizione

Durante la fase di ricomposizione ambientale si prevede il riporto del terreno vegetale precedentemente accantonato, ripristinando pertanto i terreni idonei alle pratiche agricole.

L'impatto risulterà positivo, in quanto si andranno a migliorare gli effetti indotti durante la fase di coltivazione.

Mitigazioni

In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi i lavori dovranno essere tempestivamente interrotti dando opportuna segnalazione, procedendo successivamente alla caratterizzazione chimico-fisica e allo smaltimento del rifiuto presso idonei siti autorizzati. Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali atti a minimizzarne l'eventuale dispersione di sostanze inquinanti. A tale proposito, il proponente prevede quanto segue:

- nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari, incidenti tra automezzi e/o sversamenti di sostanze pericolose (oli o carburanti), gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica.

Paesaggio

Fase di coltivazione

Il progetto in esame prevede la coltivazione di una nuova cava in adiacenza alla cava estinta "Vantina", interessando con le escavazioni un ambito di circa 33.000 mq.

I possibili impatti indotti sulla componente riguardano:

- la visibilità degli interventi di coltivazione;
- la modifica della qualità ambientale del paesaggio.

Fase di ricomposizione

Durante la fase di ricomposizione ambientale si prevede il riporto del terreno vegetale precedentemente accantonato, ripristinando pertanto i terreni idonei alle pratiche agricole. L'impatto risulterà positivo, in quanto si andranno a migliorare gli effetti indotti durante la fase di coltivazione.

Per quanto riguarda le scarpate di cava, il progetto di ricomposizione ambientale prevede il ripristino ad una pendenza di 25°, restituendo morfologie più dolci e ben raccordate con le aree estrattive limitrofe rispetto allo stato attuale.

Il progetto di ricomposizione mira, inoltre, ad un coerente inserimento rispetto al paesaggio agrario circostante, restituendo il fondo alla coltivazione a seminativo e recuperando le scarpate con inerbimenti, non introducendo, di fatto, nuovi elementi estranei o fenomeni di intrusione.

La stesa del terreno di scotico accantonato nelle fasi di approntamento dei cantieri (ai sensi del pt. 11 art. 17 NTA del PRAC), unitamente al riporto di terre e rocce da scavo e limi di lavaggio, permetterà la formazione di un substrato superficiale idoneo all'attecchimento degli apparati radicali. Ai sensi dell'Art. 9, pt.2 lett. d) della L.R. n. 13/2018, la coltivazione del fondo cava verrà realizzata seguendo i criteri dell'agricoltura biologica, questo permetterà non solo una maggiore tutela della risorsa idrica, ma anche la preservazione della fauna entomologica che abitualmente risente dell'uso di sostanze chimiche. Inoltre il rinverdimento delle scarpate con specie erbacee e arboreo/arbustive ecologicamente coerenti alle condizioni stagionali dei luoghi, anche ai sensi di quanto riportato all'Art. 18, pt. 5 delle NTA del PRAC, comporta un incremento dei livelli di biodiversità.

Sulla base di quanto riportato all'Art. 18, pt. 5 delle NTA del PRAC, si prevede la realizzazione di macchie boscate in corrispondenza delle scarpate di cava, in un'area con estensione almeno pari al 20% della superficie delle scarpate.

Lo schema d'impianto a cui si farà riferimento è quello della "macchia seriale", costituzione di un impianto boschivo in cui il 50% è rappresentato da specie arboree ed il 50% da specie arbustive. Queste si configurano come delle aree elementari, all'interno delle quali sono messe a dimora le specie arboree contornate dalle specie arbustive, tali aree elementari sono poi ripetute su tutta la superficie da riforestare.

Questo modulo permette di avere una macchia seriale disetanea, la quale garantisce un aspetto pregevole estetico già dai primi anni dell'impianto.

Mitigazioni

Al fine di ridurre la residuale percezione visiva del cantiere estrattivo, il progetto prevede:

- la piantumazione di una siepe lungo il limite di cava.

La siepe di progetto consentirà da un lato di svolgere una funzione di mitigazione visiva degli scavi, dall'altro rappresenterà una riproposizione di un elemento tipico del paesaggio agrario locale, trattandosi per l'appunto di modello di siepe monofilare composta da specie locali ecologicamente coerenti (caro campestre, carpino, sanguinella e ligustro). La siepe avrà una lunghezza complessiva di circa 370ml, le specie arboree verranno messe a dimora in forma alternata o a gruppi di due, con un sesto d'impianto di circa 5m una dall'altra, per un totale di 75 soggetti. Per le specie arbustive si prevede un sesto di 1,25m una dall'altra, per cui ogni 5 metri verranno posti a dimora 3 arbusti per un totale di 220 soggetti.

Rumore

Fase di coltivazione

Durante la fase di coltivazione l'interferenza nei confronti della componente ambientale rumore è la seguente:

- impatto acustico a causa delle operazioni di escavazione (cantiere di cava).

L'area di cava ricade in zona "Classe III: Aree di tipo misto - rurali". L'orario di attività del cantiere estrattivo sarà di tipo diurno dalle 8.00 alle 17.00.

Le operazioni previste sono assimilabili alle normali operazioni dei cantieri edili di media dimensione, con potenziali impatti riferibili all'operatività di diversi mezzi di medio-alta rumorosità (escavatori, pale meccaniche, automezzi pesanti, ecc.). I ricettori sensibili (abitazioni) sono ubicati ad una certa distanza rispetto l'area di intervento.

Per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature utilizzate nel cantiere, immesse in commercio o messe in servizio successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 262/2002 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", rispetteranno i valori limite in termini di potenza sonora stabiliti dallo stesso.

L'orario di lavoro, e quindi il periodo interessato dall'immissione di perturbazioni sonore, andrà dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle 17:00 ed è contenuto nell'intervallo disciplinato dai limiti diurni di immissione.

L'attività di coltivazione prevede l'utilizzo di un numero limitato di macchinari posizionati su quote ribassate e ad una certa distanza rispetto ai ricettori sensibili (abitazioni singole) più prossimi all'area di cava.

Al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica del Comune di Valeggio sul Mincio e il criterio del differenziale presso i ricettori sensibili (abitazioni più prossime al sito estrattivo), è stata prodotta una specifica previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95. La citata relazione previsionale ha permesso di verificare il rispetto dei limiti di emissione ed emissione previsti nel periodo diurno per la zona di appartenenza, così come classificata dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Valeggio sul Mincio.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si stima un impatto reversibile e non significativo nei confronti dei ricettori sensibili più prossimi all'area di progetto.

Fase di ricomposizione

Durante la fase di ricomposizione si prevede l'utilizzo del solo escavatore per la riprofilatura delle scarpate e per l'apporto del terreno vegetale. Trattasi di un'interferenza giudicata secondaria rispetto alla fase di coltivazione, per la quale vista la durata (circa un anno) e il numero limitato di macchinari (un escavatore) si stima un impatto trascurabile nei confronti della componente rumore.

Mitigazioni

Al fine di mitigare i potenziali effetti negati residui, relativamente alla fase di coltivazione, il proponente prevede le seguenti misure:

- adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per ridurre la produzione di rumore;
- individuare i percorsi più idonei per il transito dei mezzi pesanti, prevedendo l'utilizzo di tratti di viabilità il più possibile esterni alle aree urbanizzate e con minori volumi di traffico.

Saranno, comunque attuati interventi mitigativi di tipo informativo, comunicando alla popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, al fine di evitare disagi nelle fasce orarie protette.

Traffico

Fase di coltivazione

La fase di coltivazione di cava produrrà una nuova domanda di mobilità valutata nel suo complesso dal proponente.

Il traffico veicolare di esercizio sarà costituito da mezzi commerciali pesanti (autocarri con portata di circa 15 mc), adibiti al trasporto dei materiali inerti in entrata ed uscita; i valori di flusso sono stati calcolati come affluenze orarie in una giornata-tipo lavorativa.

Sulla base delle informazioni relative alla capacità produttiva della cava si è quindi stimato un traffico veicolare pesante in entrata ed uscita pari a 30 passaggi/giorno (15 automezzi).

Per quanto riguarda la stima relativa ai flussi orari si è considerato un arco temporale di 8 ore in quanto; ne deriva un flusso medio orario di circa 4 passaggi/ora (valore medio).

La cava è ubicata nel settore centrale del Comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio, servito, dal punto di vista viabilistico, dalla SP 249, dalla SP 27 e dalla SP 21 che confluiscono, verso Sud, nella SP 17.

Una parte del materiale scavato, fino ad un massimo del 50%, verrà venduto direttamente franco cava. Tutto il resto verrà inviato a lavorazione presso gli impianti ubicati nella cava "Pezzette 2".

Il progetto in esame prevede, per i flussi in ingresso alla cava Vantina Sud, l'utilizzo della stessa viabilità, con la variante di percorrere direttamente la strada via Corte Teresa nella direzione est-ovest, accorciando il tragitto di circa 4,2 km.

L'analisi sul traffico, in via cautelativa, ha considerato la sola viabilità utilizzata per i mezzi in uscita in quanto caratterizzata da un percorso più lungo e da una rete viaria più complessa, più suscettibile a potenziali impatti relativi ai livelli di servizio espressi.

L'analisi dell'impatto del traffico indotto dall'intervento progettuale in esame, focalizzata sulla fase di coltivazione, porta a concludere quanto segue:

- allo stato attuale, gli indicatori di funzionalità della rete stradale non evidenziano criticità degne di nota, in presenza di flussi veicolari piuttosto ridotti su tutti i rami considerati;
- la cava in esame non altera il traffico circolante, dato che i flussi indotti non generano, sugli assi stradali afferenti al bacino estrattivo, incrementi che non risultino adeguatamente assorbibili in relazione ai caratteri dimensionali e tipologici della viabilità esistente;
- l'impatto della cava sulla mobilità veicolare non è significativo, dato che gli indicatori di funzionalità restano sostanzialmente inalterati.

Relativamente ai livelli di servizio, la viabilità considerata presenta due intersezioni poste rispettivamente a 3,5 e 8 km dalle aree estrattive. Lo studio condotto ha permesso di verificare la sostanziale invarianza dei livelli di servizio per ambedue le intersezioni giudicati di livello LOSA / LOS B. I livelli di servizio attesi risultano adeguati per sostenere i livelli di traffico generati dai progetti in esame.

Mitigazioni

Il traffico pesante indotto dalla fase di cantiere pur non determinando impegni significativi a carico della viabilità locale può comunque rappresentare un elemento di potenziale disturbo; si riportano nel seguito le azioni operative, tecniche e gestionali tese ad annullare o a ridurre i potenziali effetti residui, previste dal proponente:

- individuare i percorsi più idonei per il transito dei mezzi pesanti, prevedendo l'utilizzo di tratti di viabilità il più possibile esterni alle aree urbanizzate e con minori volumi di traffico;
- dovranno, comunque, essere attuati interventi mitigativi di tipo informativo, comunicando all'eventuale popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, al fine di evitare disagi nelle fasce orarie protette.

Biosfera

Fase di coltivazione

Durante la fase di coltivazione le azioni progettuali che possono generare fattori perturbativi nei confronti delle componenti ambientali in esame sono riconducibili all'attività di scavo e movimento terra, finalizzate all'estrazione dei materiali inerti.

Riduzione della copertura vegetale presente nell'area:

L'area di cava si caratterizza per la presenza di colture a seminativo (orticole a pieno campo) e dalla vegetazione pioniera lungo le scarpate della ex cava Vantina. Gli interventi di coltivazione comporteranno la temporanea sottrazione di copertura vegetale su un ambito complessivo di circa 39.000 mq; al termine delle operazioni di coltivazione le aree di cava saranno prontamente ricomposte e restituite all'utilizzo agricolo, mentre le scarpate saranno rinverdite, piantumate per la formazione di macchie boscate. Al termine dei lavori tutta l'area di cava sarà, pertanto, ripristinata con vegetazione.

Perdita di habitat per effetto diretto:

all'interno dell'area di progetto non viene segnalata la presenza di specie faunistiche di pregio, trattandosi di un ambito ricompreso in parte all'interno di un'autorizzazione di cava, recentemente ricomposto, e condotto a seminativo ed in parte su terreni agricoli condotti a seminativo (orticole a pieno campo). La perdita di habitat (seminativi e terreni incolti) sarà di tipo temporaneo e reversibile in quanto al termine delle operazioni di coltivazione si assisterà al completo ripristino delle superfici di cava, destinando il sito a colture agricole e le scarpate a rinverdimento con la piantumazione di macchie boscate.

Alterazione del grado di funzionalità dei luoghi:

all'interno dell'area di progetto non si segnala la presenza di ambiti idonei per ospitare anche occasionalmente specie faunistiche di pregio, trattandosi di un ambito ricompreso all'interno di una ex autorizzazione di cava, recentemente ricomposta e di un'area limitrofa condotta a seminativo. Per quanto riguarda il disturbo della fauna presente nell'area in esame, si ritiene che gli effetti riguarderanno un basso numero di specie presenti già adattate al disturbo antropico indotto dall'attività di cava. Il proponente dichiara che non si andrà a ledere o compromettere un sistema complesso o, comunque, interconnesso ad altri sistemi attraverso la rete ecologica di contatto tra ecosistemi naturaliformi.

Fase di ricomposizione

Contemporaneamente alla fase di coltivazione per lotti, l'intera superficie della cava sarà oggetto di una ricomposizione ambientale che, a fine lavori, restituirà le superfici al riuso agricolo. Per quanto riguarda le scarpate, successivamente all'apporto di terreno vegetale, si prevedono interventi di semina mediante l'utilizzo di un miscuglio di specie erbacee ecologicamente idonee alle condizioni stagionali locali e la successiva piantumazione di macchie boscate.

La ricomposizione ambientale non solo è volta a ripristinare la superficie vegetale, ma permetterà di rivalutare dal punto di vista ecologico l'intera area, mirando all'ottenimento di un habitat agrario nel fondo e ad una fascia ecotonale lungo le scarpate.

4. PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Parte del materiale di cava verrà lavorato presso gli impianti di proprietà della ditta Me.Ma.P. s.r.l. (del medesimo proprietario) situati a Sommacampagna (VR) nella cava denominata "PEZZETTE 2". I limi di lavaggio derivanti dalla lavorazione del tout venant sono ottenuti per sedimentazione naturale su bacini o vasche di decantazione senza l'utilizzo di additivi (flocculanti).

Le attività di coltivazione non originano rifiuti di estrazione: il materiale di cava autorizzato alla coltivazione in via principale (utile) sarà interamente commercializzato.

Le terre di copertura saranno interamente impiegate per la ricomposizione del sito.

I materiali residui sono costituiti da:

- terreno dello strato più superficiale: sono previsti accumuli temporanei dello strato più superficiale del terreno (mc 12.000) per un periodo inferiore ai 3 anni prima dell'impiego nelle opere di ricomposizione ambientale. Tale materiale è stato caratterizzato ai fini della dimostrazione del rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 con esito positivo;
- sottoprodotti provenienti da impianti di prima lavorazione di materiale di cava proveniente da siti esterni a quello di cava: limi di lavaggio derivanti dalla prima lavorazione di sabbie e ghiaie e terre e rocce da scavo, fino al raggiungimento del volume di rimodellamento scarpate e fondo cava come da progetto approvato. Non è stato necessario caratterizzare i limi di lavaggio alla ricerca dell'eventuale presenza dell'elemento acrilamide in quanto la loro decantazione avviene per gravità senza impiego di sostanze flocculanti.

5. RETE NATURA 2000

L'area d'intervento si trova esternamente ai siti della Rete Natura 2000, ed in particolare ad una distanza di:

AL DECRETO n. 406 del 27 APR. 2020

- circa 9 Km a Sud-Est rispetto alla propaggine meridionale del SIC IT 20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello";
- circa 11 km a Sud-Ovest del SIC-ZPS IT 3210008 "Fontanili di Povegliano".

Con riferimento alla verifica della documentazione per la valutazione d'incidenza ambientale presentata dal proponente, la U.O. Commissioni VAS VINCA, con nota protocollo 198835 in data 22/05/2019 ha trasmesso l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica n. 117/2019 del 17/05/2019 nella quale tra l'altro si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, e si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Lanius collurio*);
2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Comitato Tecnico regionale V.I.A., compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria.

6. OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI

Entro i termini di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono state acquisite osservazioni.

7. VALUTAZIONE IMPATTI CUMULATIVI E IMPATTI INTERREGIONALI

Il documento n. 3 datato marzo 2019, dal titolo "SIA approfondimento sugli impatti complessivi", approfondisce gli impatti cumulativi dell'intervento in relazione alle varie attività proposte all'interno del medesimo bacino estrattivo di Valeggio sul Mincio.

Lo studio integra le valutazioni precedentemente rese relative alle cave Foroni, Lodovica-Castagna e altre del comprensorio estrattivo di Valeggio Sul Mincio, con gli impatti generati dal progetto di coltivazione di cava "Vantina Sud", secondo il criterio di analisi già adottato.

L'elaborato considera le cave in corso di autorizzazione ed ubicate nel settore centro-settentrionale del comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio; gli altri progetti di cava in itinere risultano ubicati ad una distanza, rispetto all'ambito territoriale considerato, tale da non produrre possibili impatti cumulativi sulle componenti ambientali considerate (es. Cava "Corte Pace" posta ad una distanza di circa 2 km da cava Vantina Sud).

A partire dagli approfondimenti specifici forniti all'interno dei diversi SIA, sono stati individuati dei criteri di definizione degli ambiti di ricaduta degli impatti, suddiviso per componenti ambientali.

Preso atto delle considerazioni e delle valutazioni riportate nel documento, dei vari approfondimenti tematici e specialistici effettuati, nelle varie fasi di elaborazione e studio delle nuove proposte progettuali afferenti al bacino estrattivo di Valeggio tra cui anche la coltivazione della cava Vantina Sud, si condividono le conclusioni dei tecnici estensori ritenendo ammissibile la complessiva proposta di estrazione, così come delineata dal Piano Cave comunale e attuata mediante le specifiche proposte di progetto, tenuto conto dei sistemi di gestione e controllo previsti dalle ditte proponenti a tutela delle varie componenti ambientali, dei progetti di ricomposizione ambientale dei siti secondo i cronoprogrammi proposti, del rispetto dei recettori sensibili presenti all'interno dell'ambito e, in generale, della salute umana.

8. CONSIDERAZIONI NORMATIVE

In merito all'applicazione dell'art. 34 della L.R. 15/2018, di adeguamento alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2018, alle istanze in istruttoria ai sensi dell'art.95 della L.R. 30/2016 per l'autorizzazione di ampliamento di cava, si espone quanto segue.

L'art. 34 della L.R. 15/2018 stabilisce quanto segue: *Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina della attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.*

La questione riguarda in particolare a quale dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 occorra fare riferimento in

merito alle domande di cava presentate ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 e per le quali sono già state rilasciate le relative autorizzazioni, poiché ciò influenza la procedibilità delle successive domande di autorizzazione di cave di sabbia e ghiaia in provincia di Verona in rapporto ai volumi massimi autorizzabili stabiliti dal piano cave.

Per fornire un quadro preciso della situazione giuridica che si è venuta a creare occorre ripercorrere le fasi di adozione e approvazione del PRAC nonché delle norme e domande citate.

ADOZIONE DEL PRAC

Il P.R.A.C. è stato adottato con D.G.R. n. 2015 del 4/11/2013 sulla base della L.R. 7.9.1982 n. 44 e del DDL n. 9 del 22.05.2012, divenuto poi PDL 284. La L.R. 44/1982, come pure il PDL citato, prevedeva che il Piano dovesse dimensionare il volume massima autorizzabile di sabbia e ghiaia sulla scorta della stima dei fabbisogni. Il P.R.A.C. adottato prevedeva quindi un dimensionamento dei volumi massimi autorizzabili per l'estrazione di sabbia e ghiaia di circa **36,0** milioni di metri cubi, così suddivisi per gli ambiti estrattivi individuati dallo stesso:

AMBITO ESTRATTIVO	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	17,2
VERONA	12,6
VICENZA 1	5,0
VICENZA 2	0,4
VICENZA TREVISO	0,8
TOTALE	36,0

La Valutazione Ambientale Strategica di questa proposta di P.R.A.C. si è conclusa con l'espressione del parere motivato n. 116 del 21 maggio 2014, favorevole con prescrizioni, da parte della Commissione Regionale V.A.S.

Preso atto dell'esito favorevole della V.A.S., con D.G.R. n. 85 CR del 24.06.2014, il Piano è stato trasmesso al Consiglio Regionale, per l'approvazione, riducendo i quantitativi massimi autorizzabili di sabbia e ghiaia da 36 milioni di mc a **32,0** milioni di mc, suddivisi fra gli ambiti nel modo seguente:

AMBITO ESTRATTIVO	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	13,8
VERONA	12,0
VICENZA 1	5,0
VICENZA 2	0,4
VICENZA TREVISO	0,8
TOTALE	32,0

La scadenza della legislatura e conseguente del PDL 284 non ha consentito l'approvazione del P.R.A.C. il quale è stato poi aggiornato al nuovo disegno di legge n. 8/2016 in materia.

L'aggiornamento ha confermato la sostanza del Piano, procedendo però al ricalcolo dei fabbisogni di materiali inerti, in generale riduzione rispetto alla precedente versione, e in particolare stabilendo un nuovo quantitativo massimo autorizzabile di sabbia e ghiaia pari a **10,0** milioni di mc nei prossimi dieci anni, così suddiviso per ambiti provinciali:

AMBITI PROVINCIALI	AMBITI della precedente adozione	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	TV parte VI-TV	2,2

VERONA	VR	5,0
VICENZA	VII – VI2 – parte TV-VI	2,8
	TOTALE	10,0

Tale aggiornamento è stato adottato con D.G.R. n. 1647 del 21.10.2016 ed è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006.

INTRODUZIONE ART. 95 - L.R. 30/2016

Con la L.R. 30.12.2016 n. 30 è stato introdotto l'art. 95, il quale consentiva (comma 5) “*i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia*”, in presenza di alcune condizioni, fra le quali:

- il volume di ampliamento richiesto, per ciascuna cava, non ecceda i 500.000 mc di materiale e il 50% del volume già autorizzato;
- i volumi autorizzati in ampliamento non superino complessivamente **8,5** milioni di metri cubi così suddivisi: **4,5** milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza, in 9 anni.

Tale articolo inoltre per consentire l'attività di cava relativa a tali istanze prevedeva di disapplicare le seguenti limitazioni:

- comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 1/2004 relativo al parere vincolante della C.T.P.A.C.;
- art. 44, primo comma, lettera b) della L.R. n. 44/1982 relativo alla possibilità di autorizzare ampliamenti oltre il 30% di quanto già autorizzato;
- art. 34, comma 2, della L.R. n. 5/2000, relative al calcolo del 3% della superficie agricola comunale di potenziale escavazione;
- riduzione della fascia di rispetto di cui all'articolo 44, primo comma, lettera d) della L.R. 44/1982.

Sulla scorta di tale norma sono state presentate 8 domande di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia in Provincia di Verona per un volume complessivo di mc 2.825:513.

NUOVA LEGGGE SULL'ATTIVITA' DI CAVA e APPROVAZIONE DEL P.R.A.C.

L'autorità ambientale, commissione regionale V.A.S., con parere motivato n. 37 del 21.03.2017 ha espresso il parere di non assoggettare alla procedura di V.A.S. l'aggiornamento 2016 del P.R.A.C. ponendo alcune condizioni, fra le quali il recepimento del contenuto dell'art. 95 della L.R. 30/2016.

Pertanto con D.G.R. n. 24 CR del 22.03.2017 è stato trasmesso al Consiglio regionale, per l'approvazione, il P.R.A.C. – Aggiornamento 2016, recependo i quantitativi massimi autorizzabili previsti dall'art. 95 della L.R. 30/2016, distribuiti però su una temporalità di 10 anni anziché 9, per un totale di 9,5 milioni di mc, suddivisi per ambito provinciale nel modo seguente:

AMBITO PROVINCIALE	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	0,0
VERONA	5,0
VICENZA	4,5

Il 16.03.2018 è entrata in vigore la nuova L.R. n. 13 sull'attività di cava che ha sostituito la previgente disciplina regionale, costituita dalla L.R. 44/1982 e dal citato art. 95 della L.R. n. 30/2016, e con Deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 20.03.2018 è stato approvato il piano regionale dell'attività di cava (P.R.A.C.) che prevede i medesimi quantitativi autorizzabili oggetto della proposta di approvazione. In particolare, per le cave di sabbia e ghiaia, l'art. 10 delle NTA del Piano pone le condizioni per la presentazione delle domande e il limite massimo autorizzabile per ciascuna domanda, che può essere pari a 300.000 mc ovvero corrispondere ad un volume che consenta l'attività estrattiva di 10 anni sulla scorta della alla produzione media annua dell'ultimo triennio o di quanto previsto dal piano industriale.

ANNULLAMENTO ART. 95 E ADOZIONE ART. 34 L.R. 15/2018

Molti articoli della LR. 30/2016 erano stati nel frattempo impugnati dallo Stato e fra questi anche l'art.95, il quale è stato annullato in molte parti dalla Corte costituzionale n. 66 del 2018, rendendolo inapplicabile.

In adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale il Consiglio regionale, con l'art. 34 della L.R. 20.04.2018, n. 15, ha definito il regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava che intanto erano state presentate in Regione ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 per un volume complessivo di circa 2,8 milioni di mc:

“1. Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina della attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.”

L'articolo 34 della L.R. 15/2018 quindi sottopone le istanze in istruttoria all'intervenuta L.R. 13/2018 e al P.R.A.C. approvato ponendo, come evidenziato nell'ultimo periodo, due puntualizzazioni:

- una deroga sul volume autorizzabile per singolo intervento;
- una sui volumi massimi autorizzabili per ambito estrattivo.

Al riguardo, su tali istanze la Direzione Difesa del Suolo si è espressa evidenziando che le domande in istruttoria sono sottoposte interamente alle disposizioni della L.R. 13/2018 e del PRAC fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento *“che appare autorizzabile a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche nel P.R.A.C. o nella legge”*, richiamando che il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:

1. sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
2. l'autorizzazione in ampliamento per singola cava non può superare il volume di 1 milione di mc;
3. può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre sia inferiore a 90.000 mc ovvero sia tale da consentire l'attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni sulla base della produzione media annuale;
4. l'ampliamento non potrà superare il volume di 300.000 mc ovvero il volume ottenuto moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
5. nei comparti estrattivi possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con quelle estinte.

La Direzione ha comunicato in sostanza che *“l'art. 34 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume di cui al punto 4. sopra richiamato, fermo restando l'applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C.”*

Sulla scorta di tali indicazioni le 8 istanze di cava sopra citate sono state autorizzate per il volume di 2,8 milioni di mc di materiale. Sono state inoltre autorizzate anche le successive 4 istanze di cave di sabbia e ghiaia nell'ambito provinciale di Verona per un ulteriore volume di 1,9 milioni di mc di materiale, raggiungendo così un volume complessivo di 4,7 milioni di mc sulla provincia di Verona.

In Provincia di Verona sono ancora in istruttoria 8 domande di cava per un volume ulteriore di circa 3,4 milioni di mc.

Mentre sulle norme cui fare riferimento e sulla prima puntualizzazione non sono emersi dubbi interpretativi, in riferimento alla seconda puntualizzazione occorre chiarire quale sia il *dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale delle attività di cava* sul quale far valere i volumi autorizzati alle domande presentate ai sensi dell'art. 95.

Occorre innanzitutto stabilire che i *fabbisogni oggetto della valutazione strategica*, rappresentino i fabbisogni cui far fronte con le nuove autorizzazioni di cava e non i fabbisogni di materiale stabiliti dalle analisi del P.R.A.C..

Queste ultime forniscono valori decisamente superiori rispetto a quelli sopra indicati. Infatti il piano adottato nel 2013 individuava il fabbisogno in 65 milioni di mc sabbia e ghiaia da ricavare dall'attività estrattiva (85 milioni di inerti nel complesso). Tale valore deriva dalle intervenute scelte di pianificazione, che incentivano l'utilizzo di materiali alternativi e di riserve autorizzate, a fronte di un fabbisogno lordo stimato di 120 milioni di mc.

Con l'aggiornamento del Piano nel 2016 è stato stimato un fabbisogno complessivo di 80 milioni di mc di inerti dei quali 55 milioni di mc da reperire nelle cave, di cui 41,8 di sabbia e ghiaia. Le scelte di piano hanno portato ad incentivare l'utilizzo dei materiali provenienti dal recupero da demolizioni e da scavi connessi alla realizzazione di opere pubbliche riducendo quindi la previsione del volume di sabbia e ghiaia proveniente da

cave a 36,6 milioni di mc. Poi, con l'obiettivo di ridurre le cd riserve, ovvero i volumi già autorizzati e non ancora estratti, ha previsto che il volume di fabbisogno da soddisfare mediante nuova autorizzazione di cave di sabbia e ghiaia fosse di 9.5 milioni di mc.

In relazione alla valutazione ambientale strategica cui riferire tali fabbisogni di piano, occorre riferirsi alla procedura di approvazione del P.R.A.C.. Emerge così che la valutazione ambientale strategica è stata espletata e conclusa con il parere motivato n. 116 del 21/05/2014 della Commissione regionale V.A.S. sul P.R.A.C. adottato con D.G.R. n. 2015/2013 e per un dimensionamento dei volumi massimi autorizzabili di sabbia e ghiaia pari a 36,0 milioni di mc (dei quali 12,0 attribuiti all'ambito provinciale di Verona) sui 10 anni di validità del P.R.A.C..

Il successivo parere motivato n. 37 del 21.03.2017 della commissione V.A.S., reso sull'aggiornamento del piano adottato con D.G.R. n. 1647/2016, che prescriveva di allineare le previsioni quantitative del Piano per la sola sabbia e ghiaia all'allora vigente art. 95 della L.R. 30/2016, per 9,5 milioni di metri cubi (4,5 in provincia di Verona), in realtà rappresenta verifica di assoggettabilità a V.A.S. che ha portato all'esclusione del Piano a tale procedura.

Pertanto, in ragione dei contenuti di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, essendo l'unico Piano Regionale della Attività di Cava (P.R.A.C.) oggetto della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) quello adottato con D.G.R. n. 2015 del 4.11.2013, successivamente licenziato con parere motivato n. 116 del 21 maggio 2014 dalla V.A.S., i volumi relativi alle istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, vanno fatti valere sul dimensionamento dei fabbisogni relativo a tale piano ossia 36 milioni di metri cubi dei quali 12,6 milioni di metri cubi assegnati alla Provincia di Verona.

9. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

In attinenza al *Quadro Riferimento programmatico* dello Studio di Impatto Ambientale analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti.

A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra nel dettaglio le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

In rapporto al *quadro di riferimento ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.

Per quanto concerne il tema degli impatti cumulativi, imposto dal D.M. n. 52 del 30/03/2015, occorre innanzitutto osservare che il documento depositato in seconda fase, intitolato "*Approfondimento sugli impatti complessivi*", è stato predisposto da autori diversi da quelli che hanno redatto lo Studio di Impatto Ambientale e su commissione di un Consorzio al quale appartiene anche il soggetto proponente.

I contenuti del documento, pertanto, non sono assistiti dalla dichiarazione relativa alla veridicità ed esattezza di quanto esposto, prevista dalla D.G.R. n. 1624/1999, e, nel caso di specie, debitamente prodotta dagli estensori del SIA in sede di presentazione della domanda.

Nel merito dello studio, comunque, si rileva come siano state valutate nel loro insieme, quindi con sovrapposizione, le azioni originate dal movimento dei mezzi che prelevano il materiale estratto.

Il numero giornaliero dei mezzi è stato poi confrontato con alcuni dati relativi ai flussi di traffico insistenti sulla viabilità principale.

Il contributo della Cava Sei Vie a è stato ritenuto modesto rispetto ai volumi di traffico della rete, in quanto la quasi totalità del materiale di scavo sarà destinata al frantoio interno alla cava stessa, mentre piccola parte del materiale (definita il "mistone") verrà lavorata al di fuori del sito, e più precisamente nell'impianto di Marengo a circa 2,3 km.

Il suddetto studio conclude asserendo che l'incremento dei flussi sia facilmente assorbibile, ma non è stata prodotta alcuna verifica sulla capacità delle suddette aste stradali (e delle loro intersezioni), in termini di Livelli di Servizio attuali e di variazione, o meno, di quelli futuri, per effetto dei nuovi apporti di traffico.

Si conclude lo studio sostenendo che l'impatto dell'ampliamento delle cave sulla mobilità veicolare non è significativo, dato che gli indicatori di funzionalità restano sostanzialmente inalterati.

10. VALUTAZIONI FINALI

Premesso quanto sopra,

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la L.R. n. 13/2018 e la L.R. n. 15/2018 in materia di attività estrattive, la D.G.R. n. 1400/2017, la D.G.R. 568/2018;

esaminato lo Studio di Impatto Ambientale;

tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutato il progetto di ricomposizione ambientale;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta trascurabile sulle diverse componenti ambientali;

tenuto conto degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

vista la L.R. 16/03/2018, n. 13 ed in particolare l'art. 11 comma 3;

vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017 relativi alla Rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
- la L.R. n. 30/2016;
- la L.R. n. 13/2018;
- la L.R. n. 15/2018;
- il Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C. approvato con DCR n. 32 del 30.03.2018;
- la D.G.R. n. 1400/2017;
- la D.G.R. n. 568/2018;
- il P.T.R.C., il P.A.Q.E.;
- il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
- il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.R.G. ed il P.A.T. del Comune Valeggio sul Mincio;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 117/2019 del 17/05/2019, trasmessa all'U.O. V.I.A. con nota n. 198835 in data 22/05/2019, con cui l'U.O. Commissioni VAS VINCA dichiara che è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza con prescrizioni;

considerato che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

considerato che il proponente, vista la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa verrà condotta, non ritiene necessaria alcuna ulteriore misura di mitigazione rispetto a quelle già proposte in progetto;

considerato che dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

considerato quanto previsto dal vigente P.R.A.C. in merito al controllo idrodinamico, alla tipologia di coltivazione agricola e alla modalità di ricomposizione del fondo cava;

considerato che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave;

tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il rappresentante dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di ghiaia denominata "Valina Sud" nel comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio (VR), alla Veneto Cave S.r.l. (con sede legale in Vai Moscatello, 45 - 46040 Monzambano (MN), C.F. e P.IVA 02178030207), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 117/2019 del 17/05/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 24/05/2019 con protocollo 198835) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA;
- dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 13/2018, alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di ghiaia denominata "Valina Sud" nel comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio (VR), alla Veneto Cave S.r.l. (con sede legale in Vai Moscatello, 45 - 46040 Monzambano (MN), C.F. e P.IVA 02178030207), con le prescrizioni minerarie di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	<p>Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 117/2019 del 17/05/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A. in data 24/05/2019 con protocollo 198835), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Bufo viridis</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Hierophis viridiflavus</i>, <i>Circus aeruginosus</i>, <i>Circus pygargus</i>, <i>Lanius collurio</i>); <p>Al fine di rispettare quanto prescritto dalla dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA, il Proponente dovrà presentare idonea documentazione, dandone adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.</p>

	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dell'attività di ampliamento dovranno essere concordati con l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA i termini e le modalità per la presentazione della documentazione inerente il monitoraggio prescritto.
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
2	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, e comunque ad ogni variazione eventualmente intervenuta, dovranno essere trasmessi a Regione e Comune di Valeggio sul Mincio i dati identificativi dei mezzi utilizzati.
	Soggetto verificatore	Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
3.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
4.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Dovrà essere conservato in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.

	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate, nonché delle attività formative svolte finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
5.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
6.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	La Ditta deve condurre il riutilizzo agricolo dell'area di cava ricomposta esclusivamente secondo i protocolli dell'agricoltura biologica (prescrizione da L.R. 13/2018), minimizzando le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici. In merito ai requisiti ambientali, i limiti di riferimento sono quelli del D.Lgs n. 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostituzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di ricomposizione morfologica, dovrà essere trasmessa alla Regione adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate, nonché delle attività svolte finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario con oneri a carico del proponente; ARPAV per quanto riguarda gli aspetti ambientali.

7.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	<u>Emissioni acustiche</u> Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG.ARP.V n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARP.V, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Valeggio sul Mincio. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARP.V, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

PRESCRIZIONI MINERARIE

- 1) la ditta, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15/03/2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
 - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
 - terre da scavo provenienti dall'esterno della cava;
 - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);
 a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A, Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 34.600 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal Decreto Legislativo n. 152/06, dal D.M. 46/2019 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- 2) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- 3) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale.

La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;

- 4) la ditta deve concludere i lavori di estrazione entro 6 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 7 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
- 5) la ditta deve perfezionare con il Consorzio di Bonifica Veronese, prima consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l'accordo relativo alla disponibilità del tratto di canale irriguo situato all'interno dell'area di ampliamento;
- 6) la ditta deve provvedere alla piantumazione delle scarpate di cava per una superficie non inferiore a 5.700 mq;
- 7) subordinare l'inizio della coltivazione del lotto n. 3 di estrazione all'attestazione di avvenuta ricomposizione ambientale morfologica del lotto n. 1 di ricomposizione ambientale;
- 8) la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Don. Nicola Dell'Acqua

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Ing. Loris Tomiato

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger